



COVID-19 AGGIORNAMENTI DELL'8 APRILE 2020 **-LA LOMBARDIA SOLLECITA LE ASST E ATS AD APPLICARE LE INDICAZIONI MINISTERIALI-**

In data 6 aprile 2020, la **Regione Lombardia** - Direzione Generale Welfare, **ha diramato alle Direzioni Generali delle ASST e ATS**, la nota "Emergenza COVID-19. Circolare Ministero Salute n. 11285 del 1.4.2020 e Ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. 655 del 25 marzo 2020. Attività funebre, cimiteriale e cremazioni".

Con tale documento la Regione Lombardia ha comunicato le disposizioni in seno alla Circolare del Ministero della Salute diramata l'1 aprile scorso, evidenziando le ulteriori precauzioni disposte.

Nello specifico, in ordine alle precauzioni da adottare **per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di COVID-19**, la Regione Lombardia ha precisato che per tali tipologie di defunti sono da intendersi tutti i casi che, prima del decesso, non abbiano manifestato i sintomi di cui alla circolare Ministero Salute del 9/3/2020 sulla definizione di caso.

Qual è dunque il defunto per il quale non si può escludere la contrazione in vita di Covid-19?

1. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica e storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale durante i 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta 2. Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta e che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi;
3. Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria) e che richieda il ricovero ospedaliero (SARI) e senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.

La suddetta nota regionale dispone inoltre che, oltre alla necessità delle opportune dotazioni di sicurezza, in questa fase emergenziale **l'attività del medico necroscopo**, finalizzata all'accertamento della realtà della morte, **potrà essere svolta con equipaggiamento minimo essenziale, ossia almeno mascherina chirurgica e guanti**, fermo restando che laddove si rilevi la necessità di manipolare la salma, anche il medico necroscopo dovrà essere dotato di mascherina chirurgica, occhiali, guanti, sovrascarpe e camice idrorepellente.

Relativamente alla **riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio**, la Circolare del Ministero della Salute ha disposto che il primo medico intervenuto, **se il decesso avviene all'esterno di strutture sanitarie** accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Tale medico allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L'allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC.

Sulla base di ciò la Regione Lombardia ha disposto che la struttura territoriale competente deve:

- a) **disporre di un recapito telefonico in grado di ricevere la comunicazione h24** (fisicamente presidiato o in ogni caso dotato di sistema per registrazione telefonica);
- b) pubblicizzare indirizzo PEC;
- c) rendere accessibile l'inserimento della richiesta di visita necroscopica via web per le ASST che sono dotate di apposito portale;

Compatibilmente con l'organizzazione del servizio, **l'intervento del medico necroscopo dovrà essere tempestivo**, anche nelle more della formale richiesta da parte del comune, ai sensi dell'art. 74, comma 2 DPR n. 396/2000, secondo le modalità consuete.

La Circolare ministeriale dispone altresì che **"se il decesso avviene all'interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio"**; a riguardo di ciò la Regione Lombardia ha disposto che, con riferimento alle competenze delle ATS, i DIPS garantiranno le attività di polizia mortuaria di competenza e, nel merito, una corretta e costante interlocuzione con i Comuni, nei confronti dei quali – in particolare per l'attività di cremazione – questa Direzione si è raccordata con il Prefetto di Milano per le tematiche di cui alla lettera F Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori.

Alle ATS si chiede di dare adeguata diffusione della circolare alle strutture di ricovero, alla rete sociosanitaria, alla medicina territoriale presenti nell'area di competenza.

Quest'ultima indicazione **risulta essere importante attesa l'inerzia adottata da molte strutture sanitarie che, a far data dall'1 aprile ad oggi, non avevano recepito ed applicato le indicazioni ministeriali** continuando con protocolli operativi precedenti alla stessa.

Sul tema come FENIOF siamo dovuti intervenire più volte sollecitando le ASST e ATS a recepire quanto disposto dalla Circolare del Ministero della Salute 11285/2020; confidiamo che la suddetta nota regionale possa aiutare ad ottenere protocolli operativi comuni su tutto il territorio lombardo.

La suddetta nota della Regione Lombardia è scaricabile cliccando sul link sottostante:

http://www.feniof.it/wordpress/wp-content/uploads/2020/03/LOMBARDIA_Protocollo-G120200015945-del-06042020.pdf